XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3607

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LOREFICE, AGOSTINELLI, BARONI, BUSINAROLO, COLONNESE, DALL'OSSO, DI VITA, SILVIA GIORDANO, GRILLO, MANTERO

Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo informatico (cyberbullismo)

Presentata il 15 febbraio 2016

Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge nasce dall'esigenza di realizzare una specifica tutela dei minori che compiono o che subiscono atti di cyberbullismo ovvero atti di bullismo compiuti mediante l'uso della rete e, in generale, dei mezzi informatici e telematici. Il termine è stato introdotto nell'ambito internazionale durante l'anno 2000 ed è stato l'educatore canadese Bill Belsey a darne una prima e illuminante definizione come « atto aggressivo e intenzionale compiuto da un individuo o da un gruppo di individui, usando mezzi di comunicazione elettronici, in modo ripetitivo e duraturo nel tempo, contro una vittima che non può facilmente difendersi ».

Il *cyberbullismo* è un fenomeno mondiale, in crescita e probabilmente sottosti-

mato. Un fenomeno che in altri Paesi del mondo e in particolar modo negli Stati Uniti d'America (USA) è già stato affrontato con misure legislative specifiche. E la specificità nasce dalle caratteristiche proprie e allarmanti del *cyberbullismo* che, seppure spesso correlato al più noto bullismo, ne aggravano la portata, gli effetti e la pervasività: assenza di limiti spaziotemporali, difficile identificazione dell'autore, spesso nascosto nell'anonimato, assenza o indebolimento delle barriere o remore etiche che la « fisicità » in qualche maniera impone, ripetitività e ampia diffusione.

I dati statistici recenti dimostrano che il *cyberbullismo* coinvolge in maniera omogenea il periodo adolescenziale, si caratterizza diffusamente per l'anonimato e

circa la metà delle vittime ignora l'identità dell'aggressore, soprattutto se si prende in considerazione la molestia perpetrata solo su *internet*, mentre in riferimento al *cyberbullismo* perpetrato attraverso il cellulare i dati evidenziano percentuali di anonimato più basse e conoscenza del *cyberbullo* nell'ambiente scolastico.

Oggi oltre l'80 per cento degli adolescenti naviga in *internet* e possiede uno *smartphone* e con questi strumenti vive buona parte della vita sociale.

L'impatto del fenomeno sulle vittime in taluni casi porta a forme di autolesionismo e al suicidio e negli USA proprio tali episodi estremi hanno dato origine al termine « *cyberbullicide* » (Hinduja, Patchin 2009).

Il fenomeno richiede un monitoraggio, un presidio permanente e un intervento del legislatore. Quale intervento? Alcuni pensano a un intervento prioritariamente repressivo; in realtà, come suggeriscono anche i diversi esperti del settore sociale e della giustizia, proprio il coinvolgimento di adolescenti richiede prioritariamente un intervento volto ad attivare una permanente attività di prevenzione, attenzione e tutela dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia nella posizione di responsabili degli illeciti.

La proposta di legge, in tale ottica quindi, all'articolo 1 fornisce e introduce nell'ordinamento la definizione del fenomeno, intendendosi per *cyberbullismo* un diversificato atteggiarsi di forme di prevaricazione e di violenza realizzate tramite altrettanto diversificati strumenti telematici ed elettronici di trasmissione. Destinatari del *cyberbullismo* sono il minore o anche uno o più componenti della famiglia.

All'articolo 2 si fornisce al minore medesimo, oltre che ai genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale, la legittimazione ad agire per la propria tutela ed egli, sia nel ruolo di vittima che di attore dell'illecito, potrà richiedere al titolare del trattamento o al gestore del servizio l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi dato personale che lo riguardi. In quest'articolo si è anche voluto estendere la nozione di « servizio » ampliando l'ambiente telematico in cui si svolge il fenomeno, non limitandolo solo ad *internet* ma estendendolo anche alla messaggistica istantanea, proprio per le ragioni anzidette ossia la pervasività del fenomeno correlata all'uso degli *smartphone* e della messaggistica istantanea. Sempre in questo articolo si prevede l'intervento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni qualora entro le dodici ore successive alla richiesta il titolare del trattamento o il gestore del servizio telematico non abbia provveduto all'oscuramento, alla rimozione o al blocco di qualsiasi dato personale del minore.

L'articolo 3 prevede un piano di azione integrato che dovrà essere adottato da un tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, senza oneri per la finanza pubblica. Il tavolo tecnico sarà composto da rappresentanti di tutti i Ministeri coinvolti oltre che dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, del Garante per la protezione dei dati personali, delle diverse associazioni, inclusa l'Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e per la famiglia, delle rappresentanze degli studenti, dei genitori e degli insegnanti nonché da un'equipe di assistenti sociali e di psicologi. Il piano sarà integrato anche da un codice di autoregolamentazione per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, rivolto agli operatori che forniscono servizi di social networking e agli altri operatori della rete internet, e dall'istituzione di un apposito comitato di monitoraggio.

L'articolo 4 prevede un intervento specifico per la prevenzione e il contrasto in ambito scolastico e a tale fine il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dovrà adottare specifiche linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del *cyberbullismo* nelle scuole. Tali linee di orientamento dovranno includere tra l'altro, oltre che la formazione del personale scolastico, prevedendo la partecipazione di un proprio referente per ogni autonomia scolastica, anche l'integrazione

dell'offerta formativa con l'etica digitale, la cultura dell'inclusione e il rispetto delle differenze.

Nel successivo articolo 5, per dare sostanza alla prevenzione e al contrasto in ambito scolastico, si prevede il rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 12 della legge 18 marzo 2008, n. 48, con copertura derivante dalla corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

L'articolo 6 è relativo all'attività di contrasto dell'istigazione al suicidio. Si prevede che nell'ambito dei compiti della Polizia postale e delle comunicazioni siano garantite tutte le attività occorrenti per il contrasto del delitto di istigazione al suicidio, di cui all'articolo 580 del codice penale, da chiunque commesso nei confronti di un minore di anni diciotto mediante l'impiego di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili al pubblico.

L'articolo 7 attribuisce agli osservatori regionali permanenti sul fenomeno del bullismo, istituiti dalla direttiva del Ministro della pubblica istruzione n. 16 del 5 febbraio 2007, il compito di azioni di

prevenzione, sensibilizzazione e contrasto anche con riferimento al *cyberbullismo*, coinvolgendo tutte le componenti delle realtà scolastiche attraverso programmi di intervento rispondenti alle esigenze degli specifici contesti territoriali anche con il supporto della Polizia postale e delle comunicazioni.

L'articolo 8 tratta la delicata questione dell'informativa alle famiglie e attribuisce al dirigente scolastico il compito di fare senza indugio le opportune segnalazioni ai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale sui minori coinvolti e se necessario, valutate la gravità e la reiterazione della condotta, di sollecitare percorsi personalizzati per l'assistenza alla vittima e per l'accompagnamento rieducativo dell'autore degli atti di cyberbullismo. Nei casi di estrema gravità o nei casi in cui il dirigente scolastico rilevi l'impossibilità di predisporre percorsi rieducativi, egli trasmette apposita segnalazione ai servizi sociali territoriali o al pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni.

L'articolo 9 dispone, invece, che la Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ponga in essere periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sul *cyberbullismo*, sull'uso corretto della rete *internet* e sulla devianza giovanile rivolte agli studenti e alle loro famiglie.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità e definizioni).

- 1. La presente legge è finalizzata a contrastare il bullismo informatico (*cyberbullismo*) in tutte le sue manifestazioni, con azioni di tipo preventivo e con una strategia di attenzione e di tutela nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti.
- 2. Ai fini della presente legge, per cyberbullismo si intende qualunque forma di pressione, prevaricazione, aggressione, molestia, istigazione al suicidio e all'autolesionismo, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione e trattamento illecito di dati personali commessa in danno di minori, realizzata per via telematica o mediante sistemi informatici, nonché la pubblicazione e la diffusione sulla rete internet di materiale audiovisivo riservato, attraverso posta elettronica, messaggi istantanei, chat-rooms, blog o forum, avente ad oggetto il minore o anche uno o più componenti della famiglia del minore, il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare il minore o il gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso e un attacco dannoso.

ART. 2.

(Tutela della dignità del minore).

1. Ciascun minore ultraquattordicenne, che abbia subìto o che abbia commesso un atto di *cyberbullismo*, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità genitoriale del minore stesso, può rivolgere al titolare del trattamento o al gestore del sito *internet*, del *social media*,

del servizio di messaggistica istantanea o di ogni rete di comunicazione e trasmissione elettronica un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi dato personale del minore, diffuso nella rete internet, nei social media, nella messaggistica istantanea o tramite ogni rete di comunicazione e trasmissione elettronica, previa conservazione dei dati originali ai soli fini probatori, anche qualora gli atti non integrino le fattispecie previste dall'articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, o da altre norme incriminatrici.

- 2. Il titolare del trattamento o il gestore di cui al comma 1 trasmette senza indugio al minore, al genitore o al soggetto esercente la responsabilità genitoriale sul minore che abbia subìto un atto di *cyberbullismo* l'istanza rivolta dall'autore dell'atto nonché la comunicazione dell'avvenuto oscuramento, rimozione o blocco di qualsiasi altro dato personale che riguardi lo stesso minore.
- 3. Qualora, entro le dodici ore successive al ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, il soggetto richiesto non abbia dato conferma di aver assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco di qualsiasi dato personale del minore ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto o, comunque, nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet, del social media, del servizio di messaggistica istantanea o del diverso servizio di comunicazione e trasmissione elettronica, l'interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
- 4. A seguito delle segnalazioni e nei casi di violazione delle disposizioni di cui alla presente legge, i prestatori di servizi della società dell'informazione, ad eccezione dei fornitori di connettività alle

reti, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 15, 16, e 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, pongono in essere tutte le operazioni dirette a rimuovere i contenuti segnalati, attivando le misure idonee all'individuazione dei gestori dei siti e degli autori delle condotte segnalate. A tale fine i prestatori di servizi della società dell'informazione predispongono adeguate procedure di segnalazione.

ART. 3.

(Piano di azione integrato).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, del quale fanno parte rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero della salute, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, del Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione media e minori, del Garante per la protezione dei dati personali, dell'Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e per la famiglia e delle organizzazioni già coinvolte nel programma nazionale del Safer internet center, nonché una rappresentanza delle associazioni di studenti e di genitori, degli insegnanti, delle associazioni attive nel contrasto del bullismo e una squadra di assistenti sociali e di psicologi. Ai soggetti che partecipano ai lavori del tavolo tecnico non è corrisposto alcun compenso, indennità, gettone di presenza,

rimborso di spese o emolumento comunque denominato.

- 2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1, coordinato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, redige, entro sessanta giorni dal suo insediamento, un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del *cyberbullismo*, nel rispetto delle direttive europee in materia e nell'ambito del programma pluriennale dell'Unione europea di cui alla decisione 1351/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008.
- 3. Il piano di cui al comma 2 è integrato con il codice di autoregolamentazione per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, rivolto agli operatori forniscono servizi di networking e agli altri operatori della rete internet. Con il predetto codice è istituito un comitato di monitoraggio al quale è assegnato il compito di identificare procedure e formati uniformi per l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, e sistemi di sicurezza e di protezione automatici, adattati all'età dell'utente, nonché di adottare un marchio di qualità in favore dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica e dei produttori di dispositivi elettronici aderenti ai progetti elaborati dallo stesso tavolo tecnico, secondo modalità disciplinate con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo. Ai soggetti che partecipano ai lavori del comitato di monitoraggio non è corrisposto alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato.
- 4. Il piano di cui al comma 2 stabilisce, altresì, le iniziative di informazione, di sensibilizzazione e di prevenzione del *cyberbullismo* rivolte al pubblico ed è trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti.
- 5. Il piano di cui al comma 2 definisce una strategia comunicativa affinché nell'ambito dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo, la società RAI – Radiotelevisione italiana Spa assicuri un numero adeguato di ore di informazione

per sensibilizzare i giovani e le famiglie ad adottare comportamenti e misure volti a un utilizzo consapevole della rete *internet* e dei *social network* nonché messaggi volti a sollecitare un atteggiamento mentale e culturale che consideri la diversità come una ricchezza e che educhi all'accettazione, alla consapevolezza dell'altro e al senso della comunità e della responsabilità collettiva.

Art. 4.

(Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto in ambito scolastico).

- 1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del *cyberbullismo* nelle scuole.
- 2. Le linee di orientamento di cui al comma 1 comprendono: la formazione del personale scolastico, prevedendo la partecipazione di un proprio referente per ogni autonomia scolastica; la promozione di un ruolo attivo degli studenti nella prevenzione e nel contrasto del cyberbullismo nelle scuole; la previsione di misure di sostegno e di rieducazione dei minori coinvolti; l'integrazione dell'offerta formativa con l'etica digitale, la cultura dell'inclusione e il rispetto delle differenze; un efficace sistema di coordinamento delle attività di prevenzione e contrasto, diretto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
- 3. Gli uffici scolastici regionali curano la pubblicazione di bandi per il finanziamento di progetti di particolare interesse elaborati da reti di scuole in collaborazione con i servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia, con le aziende sanitarie locali, con le prefetture uffici territoriali del Governo, con gli enti locali, con i servizi territoriali, con le Forze di polizia nonché con associazioni ed enti per promuovere sul territorio azioni integrate

di contrasto del *cyberbullismo* e di educazione alla legalità, al fine di favorire nei ragazzi comportamenti di salvaguardia e di contrasto, agevolando e valorizzando il coinvolgimento di soggetti privati nelle attività di formazione e di sensibilizzazione.

- 4. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia, promuovono ogni misura utile per l'educazione all'uso consapevole della rete *internet*, quale elemento trasversale alle diverse discipline curricolari, anche mediante la realizzazione di apposite attività progettuali aventi carattere di continuità tra i diversi gradi di istruzione.
- 5. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della propria autonomia, promuovono l'istituzione di centri di ascolto psicologico dedicati prioritariamente ai ragazzi, ai loro problemi e alle loro difficoltà con il mondo della scuola, con la loro famiglia e con i loro coetanei.

ART. 5.

(Rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 12 della legge 18 marzo 2008, n. 48).

- 1. La Polizia postale e delle comunicazioni riferisce con cadenza annuale al tavolo tecnico di cui all'articolo 3, comma 1, sugli esiti delle misure di contrasto del *cyberbullismo*.
- 2. Per le esigenze connesse allo svolgimento delle attività di formazione in ambito scolastico e territoriale finalizzate alla sicurezza dell'utilizzo della rete *internet* e alla prevenzione e al contrasto del *cyberbullismo* sono stanziate ulteriori risorse pari a 250.000 euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, in favore del fondo di cui all'articolo 12 della legge 18 marzo 2008, n. 48.
- 3. Agli oneri di cui al comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e spe-

ciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 6.

(Attività di contrasto dell'istigazione al suicidio).

- 1. Nell'ambito dei compiti della Polizia postale e delle comunicazioni, l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione svolge, su richiesta dell'autorità giudiziaria, motivata a pena di nullità, le attività occorrenti per il contrasto del delitto di istigazione al suicidio, di cui all'articolo 580 del codice penale, da chiunque commesso nei confronti di un minore di anni diciotto mediante l'impiego di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili al pubblico. A tale fine il personale addetto può utilizzare identità di copertura, anche per attivare siti nelle reti, realizzare o gestire aree di comunicazione o di scambio su reti o sistemi telematici, ovvero per partecipare a esse.
- 2. Per una più efficace realizzazione dei propri compiti la Polizia postale e delle comunicazioni promuove lo sviluppo di proficui rapporti collaborativi con le omologhe realtà investigative presenti in altri Stati per la veicolazione e lo scambio delle informazioni relative al *cyberbullismo* nonché di progetti per sensibilizzare i giovani nei confronti del distorto uso della rete *internet*.
- 3. Il Ministro dell'interno promuove, altresì, un piano integrato per la prevenzione primaria del suicidio legato al *cyberbullismo*, che coinvolge i servizi presenti nel territorio rivolti agli adolescenti,

quali centri di aggregazione, ricreativi, di ascolto e di consulenza, in sinergia con le scuole, per integrare conoscenze ed esperienze nell'azione preventiva.

Art. 7.

(Programmi di prevenzione, sensibilizzazione e contrasto).

- 1. Gli osservatori regionali permanenti sul fenomeno del bullismo istituiti dalla direttiva del Ministro della pubblica istruzione n. 16 del 5 febbraio 2007, nell'ambito delle proprie strategie operative, elaborano azioni di prevenzione, sensibilizzazione e contrasto anche con riferimento al *cyberbullismo*, coinvolgendo tutte le componenti delle realtà scolastiche attraverso programmi di intervento rispondenti alle esigenze degli specifici contesti territoriali.
- 2. Le attività di cui al comma 1 prevedono, anche con il supporto della Polizia postale e delle comunicazioni, corsi di formazione per tutto il personale scolastico al fine di garantire l'acquisizione di competenze teoriche e pratiche idonee a prevenire e a contrastare il cyberbullismo nonché a fornire sostegno alle vittime.
- 3. Ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, nomina tra i docenti un referente per il *cyberbullismo*, indicato dal collegio dei docenti, avente compiti di monitoraggio e di coordinamento delle misure di prevenzione e di contrasto, anche attraverso la predisposizione di sondaggi in forma anonima, al fine di adottare adeguate misure di intervento.
- 4. Nell'ambito della propria autonomia e in conformità alle linee di orientamento di cui all'articolo 4, ogni istituto scolastico provvede a informare e a educare gli studenti circa il corretto e sicuro utilizzo della rete *internet* anche mediante progetti elaborati da reti di scuole in collaborazione con enti locali, servizi territoriali, Forze di polizia, associazioni ed enti, avvalendosi del supporto fornito dalla Polizia

postale e delle comunicazioni anche al fine di informare i minori e le famiglie sui pericoli del *cyberbullismo*, dell'adescamento e della violazione della *privacy*, nonché sui diritti e sui doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche.

- 5. Nell'ambito della propria autonomia gli istituti scolastici promuovono forme di collaborazione permanente con i consultori familiari di distretto nel cui ambito sono garantiti i servizi socio-sanitari rivolti alla famiglia.
- 6. Le azioni di cui al comma 1 comprendono anche l'individuazione di servizi di assistenza e di intervento dedicati a bambini e adolescenti, che offrono ascolto e assistenza al minore in situazione di pericolo e di disagio, con garanzia dell'anonimato, dell'accessibilità gratuita e permanente sia tramite linea telefonica sia tramite le nuove tecnologie, quali i messaggi di testo, *chat*, messaggistica istantanea e posta elettronica.

ART. 8.

(Informazione alle famiglie).

- 1. Il dirigente scolastico che venga a conoscenza, anche tramite i docenti, di atti di *cyberbullismo* informa senza indugio i genitori o il soggetto esercente la responsabilità genitoriale dei minori coinvolti.
- 2. Valutate la gravità e la reiterazione della condotta, il dirigente scolastico può convocare una riunione con i soggetti coinvolti, con il referente per il cyberbullismo e con altre figure professionali, quali educatori o psicologi con competenze specifiche, al fine di predisporre percorsi personalizzati per l'assistenza alla vittima e per l'accompagnamento rieducativo dell'autore degli atti di cyberbullismo. Per le finalità di cui al presente comma il dirigente scolastico può avvalersi anche della collaborazione dei consultori familiari di distretto nel cui ambito sono garantiti i servizi socio-sanitari rivolti alla famiglia.

3. Nei casi di estrema gravità o di reiterazione della condotta ovvero nei casi in cui il dirigente scolastico rilevi l'impossibilità di predisporre percorsi rieducativi dell'autore degli atti di *cyberbullismo*, egli trasmette apposita segnalazione ai servizi sociali territoriali o al pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni.

ART. 9.

(Campagne informative).

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, predispone, avvalendosi dei principali *media* nonché degli organi di comunicazione e di stampa, periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sul *cyberbullismo*, sull'uso corretto della rete *internet* e sulla devianza giovanile rivolte agli studenti e alle loro famiglie.





17PDT.0038980